

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 12 ottobre 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337).

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
considerato che:

- la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, è stata inserita nell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), in adempimento all'obbligo – in essa contenuto e posto in capo agli Stati membri – di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 18 novembre 2016;

- con la direttiva – che ha quali obiettivi lo sviluppo di un mercato ampio dei combustibili alternativi, l'abbattimento delle emissioni generate dal trasporto e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili tradizionali – si stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Essa stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (gas naturale liquefatto e gas naturale compresso) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri. Stabilisce inoltre le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

- ciascuno Stato membro dovrà adottare un proprio Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura, da sottoporre alla Commissione entro il 18 novembre 2016. Nel settore dei trasporti, i combustibili alternativi sono individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno;

rilevato che:

- lo schema di decreto legislativo si compone di 7 Titoli, per un totale di 25 articoli e 4 allegati;

- l'articolo 1 dello schema, *“al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti”*, fissa i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso,

idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale (articolo 3);

- vengono poi previste disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto (articolo 4), per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale (articolo 5), per la fornitura di gas naturale per il trasporto (articolo 6), per la fornitura di gas di petrolio liquefatto (articolo 7);

- l'articolo 8 reca disposizioni in materia di informazioni per gli utenti;

- gli articoli da 9 a 14 concernono le infrastrutture per gas naturale liquefatto, recando disposizioni per quelle di interesse nazionale (articolo 9), per quelle non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale (articolo 10), per quelle di piccole dimensioni (articolo 11), per i serbatoi criogenici di stoccaggio (articolo 12), nonché prevedendo ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al gas naturale liquefatto (articolo 13) e per le reti isolate (articolo 14);

- sono previste misure di promozione, per agevolare la realizzazione di punti di ricarica per infrastrutture elettriche (articolo 15), per la realizzazione di punti di ricarica accessibili al pubblico (articolo 17), per la diffusione dell'utilizzo di gas naturale compresso, di gas naturale liquefatto e dell'elettricità nel trasporto stradale (articolo 18);

- l'articolo 21 prevede che, a seguito dell'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea, si provvederà con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aggiornare le specifiche tecniche di cui all'allegato I del decreto;

- l'articolo 24 reca disposizioni in materia tariffaria,

valutata la tabella di concordanza tra la direttiva 2014/94/UE e lo schema in titolo;

valutata la necessità di recepire la direttiva entro il termine prefissato del 18 novembre 2016,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con la seguente condizione:

- l'articolo 21 dello schema prevede che al recepimento degli atti delegati previsti dall'articolo 4, paragrafo 14, dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2014/94/UE si provveda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si rappresenta, al riguardo, che la legge n. 234 del 2012 prevede che il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea – e cioè quelli adottati in base all'articolo 290 del TFUE – avvenga mediante la medesima procedura prevista per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea (articolo 31, comma 6, della citata legge n. 234). La ragione di questa modalità di recepimento consiste nel fatto che, per il tramite di un atto delegato, si modifica o integra un elemento di un atto legislativo dell'Unione europea, ancorché qualificato come “non essenziale” (articolo 290 del TFUE).

La diversa modulazione del recepimento prevista dallo schema in esame, e cioè quella con decreto ministeriale, pare rinvenire il suo titolo di legittimazione nel disposto dell'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, nella parte in cui si riferisce al

recepimento delle *“norme dell’Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale”*. Tale inciso è stato inserito nella legge n. 234 del 2012 mediante un emendamento approvato alla Camera nel corso dell’esame della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

L’articolo 36 non fa, tuttavia, riferimento agli atti delegati di cui all’articolo 290 del TFUE, con la conseguenza dell’inapplicabilità dell’articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione. Tale inapplicabilità era stata, peraltro, confermata dal rappresentante del Governo che, nella seduta della 14^a Commissione dell’8 luglio 2015, aveva affermato che *“per quanto riguarda, infine, le modifiche all’articolo 36 della legge n. 234 del 2012 apportate dall’articolo 29 del disegno di legge, esse non riguardano il recepimento degli atti delegati, che continua ad essere regolato dall’articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, quindi, con lo strumento del decreto legislativo e non con quello del decreto ministeriale”*.

Pertanto, sul piano formale, non appare corretto il recepimento di un atto delegato mediante decreto ministeriale, con una interpretazione estensiva dell’articolo 36 della legge n. 234, che non appare tuttavia percorribile alla luce della espressa previsione dell’articolo 31, comma 6. Inoltre, sul piano sostanziale, il recepimento mediante decreto ministeriale impedisce il controllo parlamentare sul corretto recepimento della normativa europea adottata mediante atto delegato.

In conclusione, il testo dell’articolo 21 dello schema in esame dovrebbe essere espunto per consentire il recepimento dei previsti atti delegati della Commissione europea con decreto legislativo.

Valeria Cardinali